

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: //

Annessi: //

**OGGETTO:** Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare – var. 1.

A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA /

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito f.n. M\_D AB05933 REG2023 0332943 in data 6 giugno 2023 avente ad oggetto "Guida tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare".

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Con la presente "Variante 1" sono introdotte le seguenti modifiche/integrazioni alla Guida Tecnica posta a seguito:

<b>VARIANTE 1</b>
A pagina 1 dell'edizione 2023: - aggiornato numero allegati; - inserita dicitura "var. 1" nell'oggetto;
Sommario: - aggiornato l'indice e inserito il riferimento agli allegati precedentemente omessi.
A) LICENZE, PERMESSI E RIPOSI IN GODIMENTO AL PERSONALE MILITARE 1.1 SPECCHI RIEPILOGATIVI DELLE LICENZE, PERMESSI E RIPOSI il paragrafo è modificato come segue: "Gli acclusi Specchi riepilogativi delle licenze, dei permessi e dei riposi fruibili dal personale militare –allegati B e B1– forniscono un prospetto sinottico nel quale sono riportati, per ciascuna fattispecie, l'estensione temporale, i caratteri salienti e i principali riferimenti normativi e applicativi degli istituti ivi contemplati".

<p>2.1 TRASFERIMENTO IN TERRITORIO NAZIONALE</p> <p>- dalla lettera a. è stata espunta la seguente locuzione: <i>“non computabile nel limite dei 45 giorni annui”</i></p> <p>- alla lettera e. è stato aggiunto il seguente contenuto: <i>“N.B: sono computate le giornate festive e di riposo infrasettimanali contigue all’inizio e alla fine della licenza fruita. Ad es.: in una settimana lavorativa articolata in 5 giorni, la licenza richiesta da lunedì a venerdì comporta il computo dei sabati e delle domeniche precedenti e seguenti (5 giorni infrasettimanali + 2 sabati + 2 domeniche totalizzano 9 giorni di licenza computati). La prestazione di un turno di servizio/missione durante le giornate festive/di riposo settimanale interrompe tale meccanismo di computo”</i>.</p>
<p>3.2 PERIODI DI ASSENZA DAL SERVIZIO DURANTE GLI IMPIEGHI OPERATIVI FUORI AREA</p> <p>Al paragrafo è stato aggiunto il seguente alinea: <i>“96 ore consecutive di assenza dal servizio dopo 120 giorni continuativi di impiego in teatro (l’istituto è applicabile solo qualora previsto dalle SOP emanate in relazione alla specifica missione da NATO/UE/ONU)”</i>.</p>
<p>3.3 PERIODI DI ASSENZA DAL SERVIZIO ALL’ATTO DEL RIENTRO IN PATRIA</p> <p>Dal paragrafo è stata espunta la locuzione: <i>“conseguente all’inevitabile logorio subito nel corso della missione”</i>.</p>
<p>5.1 PREMESSA</p> <p>Inserita la definizione “paritarie” tra le categorie di istituti presso i quali esercitare la prerogativa in questione.</p>
<p>5.3 AVVERTENZE</p> <p>Inserito il paragrafo c.: <i>“L’indebita fruizione dei periodi di assenza nelle fattispecie di cui al presente capitolo comporta l’applicazione dell’art. 78, comma 4 del D.P.R. n. 782/1985; qualora l’interessato non possa o non voglia chiedere la conversione in licenza ordinaria già maturata, si applica l’art. 911-bis del C.O.M. (collocamento in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo)”</i>.</p>
<p>6.2 MILITARI AMMESSI AI DOTTORATI DI RICERCA</p> <p>Espunto il paragrafo: <i>“Gli organi competenti ad esprimere il previsto parere gerarchico dovranno motivare chiaramente eventuali ostatività all’accoglimento dell’istanza, specificando l’esigenza dell’Amministrazione ritenuta prioritaria”</i>.</p>
<p>6.3 MILITARI AMMESSI A CONTRATTI DI RICERCA</p> <p>6.4 MILITARI AMMESSI A CONTRATTI DI RICERCA A TEMPO DETERMINATO</p> <p>Riformulato il primo paragrafo recante il riferimento normativo.</p>
<p>6.7 MEDICI MILITARI AMMESSI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE</p> <p>Aggiunto il seguente capoverso:</p> <p><i>“Si chiarisce che:</i></p> <p><i>a. al personale medico ammesso ad una scuola di specializzazione medica sono applicabili gli artt. 757 e 758 del C.O.M. (che, nel disciplinare la formazione specialistica dei medici, escludono l’applicabilità dell’art. 40, co. 2 del D.lgs. 368/1999, id est il collocamento in aspettativa senza assegni dello specializzando);</i></p> <p><i>b. gli ufficiali medici ammessi a scuole di specializzazione mediche, ma non ammessi ai posti riservati, non possono fruire dell’aspettativa non retribuita prevista dal citato art. 40, proprio perché l’applicazione di quest’ultima norma è espressamente esclusa per i medici della sanità militare;</i></p> <p><i>c. il congedo straordinario senza assegni di cui all’art. 6, co. 7 della L. 398/89 – esteso ai militari a mente dell’art. 1506, co. 1, lett. d) del C.O.M. – non è più applicabile ai militari che aspirano a frequentare scuole di specializzazione medica”</i>.</p>

<p>7.2 PERSONALE DESTINATARIO Dalla lettera b. espunta la locuzione <i>“al momento”</i>.</p>
<p>7.4 PROCEDURA Dalla lettera a. espunta la locuzione <i>“come ribadito dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare”</i>.</p>
<p>7.5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Espunto intero paragrafo.</p>
<p>8. ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI Alla lettera c. inserito <i>“Per il personale del ruolo Appuntati e Carabinieri è competente a provvedere il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”</i>.</p>
<p>10. ATTIVITÀ SINDACALE IN AMBITO MILITARE 10.1 DIRITTO DI ASSEMBLEA 10.2 PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI Inserito il paragrafo 10 e i relativi sottoparagrafi.</p>
<p>B) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI 1. TUTELA DELLA SALUTE (STATO DI GRAVIDANZA) Al paragrafo c. la locuzione <i>“La Direzione territoriale del lavoro”</i> è sostituita con <i>“L’Ispettorato territoriale del lavoro”</i></p>
<p>2. ANTICIPO DEL CONGEDO DI MATERNITÀ’ Al paragrafo b., (1), la locuzione <i>“dalla Direzione Territoriale del Lavoro”</i> è sostituita <i>“dagli Ispettorati territoriali del lavoro”</i>.</p>
<p>6. LICENZA PER NASCITA DEL FIGLIO Al paragrafo b. espunte le locuzioni: <i>“a decorrere dal 15 giugno 2022”</i> e <i>“al momento”</i>.</p>
<p>7. CONGEDO PARENTALE Aggiunto il riferimento all’interpretazione applicativa dell’art. 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato l’art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, determinando il prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per il congedo parentale.</p>
<p>10. TUTELA DELL’HANDICAP (modificato in DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ’) 11. TUTELA DELLA GENITORIALITÀ’ 12. CONGEDI RETRIBUITI PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI NELLA VITA LAVORATIVA 14. PERMESSI E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI A fattor comune per tutti i paragrafi, ai sensi del D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 le locuzioni <i>“handicap”</i> sono state sostituite da <i>“condizione di disabilità”</i>, <i>“situazione di gravità”</i> sono state sostituite da <i>“necessità di sostegno elevato o molto elevato”</i>, <i>“persona disabile”</i> sono state sostituite da <i>“persona con disabilità”</i>.</p>
<p>10. TUTELA DELL’HANDICAP (modificato in DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ’) b. (1) espunto l’inciso <i>“quando essi non siano cumulati con il congedo parentale”</i>. b. (2) espunto l’inciso <i>“anche frazionabili in minuti”</i>.</p>
<p>11. TUTELA DELLA GENITORIALITÀ’ Modificato il paragrafo (4) come segue: <i>“esonero, a domanda, dal servizio notturno, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente:</i></p>

<p>a. <i>per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario;</i></p> <p>b. <i>qualora il giudice abbia disposto che il minore conviva, a periodi alterni, con entrambi i genitori, questi ultimi potranno beneficiare di tale esenzione nel periodo in cui dimostrino al proprio datore di lavoro di convivere con il minore”;</i></p>	
<p>12. CONGEDI RETRIBUITI PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI NELLA VITA LAVORATIVA</p> <p>Dal para g. espunta la locuzione <i>“per l’anno 2022, di € 49.6664,00 (detto importo è [...]”</i>.</p>	
<p>14. PERMESSI E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI</p> <p>c. DOCUMENTAZIONE PROBATORIA</p> <p>Inserite le locuzioni <i>“parte di unione civile, convivente di fatto”</i></p>	
<p><b>ALLEGATO B</b></p>	
<p>ORDINARIA (per periodi di servizio in territorio nazionale)</p>	<p>Inserite le ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>aspettativa sindacale non retribuita (art. 904-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010)</i></li> <li>- <i>distacco sindacale (art. 913-bis del Decreto Legislativo 66/2010).</i></li> </ul> <p>Inserito il chiarimento: <i>Nel particolare caso di ricostruzione della carriera disposta dal giudice a seguito dell’annullamento della sospensione dall’impiego o dal servizio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>il periodo è utile per la maturazione dell’anzianità di servizio necessaria a fruire della licenza ordinaria nella maggiore misura prevista dalla normativa;</i></li> <li>- <i>si matura il diritto alla licenza ordinaria nel solo caso in cui l’A.G. disponga la ricostruzione integrale ai fini amministrativi e giuridici.</i></li> </ul>
<p>Cure termali</p>	<p>Inserito il chiarimento: <i>“Il ciclo può ridursi solo nel caso di malattia sopravvenuta certificata, sopraggiunti motivi di ordine sanitario (ad es. insofferenza alla terapia, ecc.) da attestarsi da parte di un sanitario della struttura, da situazioni personali o familiari di particolare rilevanza e non prevedibili da comprovarsi a cura dell’interessato”</i>.</p>
<p>Protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti</p>	<p>Integrata la previsione come segue: <i>“La licenza spetta ai militari classificati in cat. “A” operanti in “zona controllata” e ai soggetti classificati in cat. “B”, fermo restando per entrambe le categorie di soggetti il divieto di esercizio professionale durante il periodo di fruizione della predetta licenza. Può essere fruita anche in misura frazionata nell’anno solare di riferimento. Dovrà essere effettuata con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto”</i>.</p>
<p>Per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità</p>	<p>Inserita specificazione: <i>“Il co. 5-bis dell’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 fissa in 2 anni nell’arco della vita lavorativa la durata massima dell’astensione retribuita fruibile da una persona per l’assistenza di una o più persone in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato”</i>.</p>

Per congedo parentale	Espunta la parte: <i>“Una delle mensilità fruita entro il sesto anno di vita del figlio, viene indennizzata all’80% (in luogo del 30%), limitatamente ad uno dei due genitori”.</i>
A fattor comune	Ai sensi del D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 le locuzioni <i>“handicap”</i> sono state sostituite da <i>“condizione di disabilità”</i> , <i>“situazione di gravità”</i> sono state sostituite da <i>“necessità di sostegno elevato o molto elevato”.</i>
<b>ALLEGATO B1</b>	
Inserite le fattispecie <i>“Riposo per festività Santo Patrono non goduto da personale in missione”</i> ; <i>“Diritto di assemblea”</i> ; <i>“Permessi sindacali retribuiti. Dirigenti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative”.</i>	

3. Le disposizioni contenute nella circolare posta a seguito, qualora incompatibili con quanto previsto dalla presente variante, sono da considerarsi abrogate.
4. Codesti Stati Maggiori/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti sono inviati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, unitamente al “testo coordinato” sul sito [www.difesa.it](http://www.difesa.it), a tutti i Comandi / Enti dipendenti.

d’ordine  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(CA (CP) Fabrizio RATTO VAQUER)